

**OGGETTO:** Modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. U00280 del 06/07/2017 concernente *“Ottemperanza alla Sentenza del Tar Lazio – Sezione Terza Quater – n. 04699/2015 del 27.3.2015. Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00031 del 12.2.2014 concernente “Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Privata S. Anna, con sede in Via K. Herold snc - 03043 Cassino (FR), P.IVA 00627760606, gestita dalla società Casa di Cura Privata S. Anna S.r.l., Via K. Herold snc - 03043 Cassino (FR).” – Rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura S. Anna, gestita dalla società Casa di Cura Privata S. Anna S.r.l., sita in Via K. Herold snc - 03043 Cassino (FR).”*

### **IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

#### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto *“Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale.”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;
- la legge regionale 15 luglio 2015, n. 10;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 05/07/2017;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente *“Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”* con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00280 del 06/07/2017 concernente *“Ottemperanza alla Sentenza del Tar Lazio – Sezione Terza Quater – n. 04699/2015 del 27.3.2015. Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00031 del 12.2.2014 concernente “Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Privata S. Anna, con sede in Via K. Herold snc - 03043 Cassino (FR), P.IVA 00627760606, gestita dalla società Casa di Cura Privata S. Anna S.r.l., Via K. Herold snc - 03043 Cassino (FR).” – Rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura S. Anna, gestita dalla società Casa di Cura Privata S. Anna S.r.l., sita in Via K. Herold snc - 03043 Cassino (FR).”*;

**VISTA** la nota del 25.7.2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 388814 del 27.7.2017, con la quale la Casa di Cura Sant'Anna ha chiesto la rettifica del DCA n. 280/2017 in quanto:

*“1) A Pag. 12 del provvedimento regionale risulta riportata, per quanto riguarda i posti letto autorizzati la seguente dicitura “capacità ricettiva complessiva: n. 33 p.l. di cui 4 p.l. di Day Surgery”. Poi a seguire si precisa 33 posti letto ordinari e 4 di Day Surgery. Si evidenzia che la struttura è dotata di 37 p.l. di cui 33 p.l. ord. e 4 p.l. Day Surgery Polispecialistico, come riportato dagli atti di autorizzazione e accreditamento e correttamente indicato nello stesso decreto, nella parte in “considerato”, dove è dato leggersi che la struttura ha una capacità complessiva di 37 posti letto (pag. 4 del DCA). Conseguentemente visto il sopra descritto errore materiale si chiede di indicare correttamente la capacità ricettiva complessiva della struttura.*

*2) A seguito degli accordi del 2008 relativi alla trasformazione delle Case di Cura di piccole dimensione, la*

maggior parte di dette strutture furono trasformate in monospecialistiche con Day Surgery Polispecialistico e Day Service e, ai fini dell'attivazione degli APA, fu ribadita la validità della DGR 731/2005. Detti accordi furono recepiti con il Decreto 5/2009 e con il Decreto 61/2009. Negli schemi contenuti nell'Allegato D del DCA 80/2010 il Day Surgery Polispecialistico della Casa di Cura S. Anna, come anche quelli delle altre strutture convertite, è stato semplificato in Day Surgery omettendo il polispecialistico. Tale configurazione (Day Surgery polispecialistico) è rimasta tale anche in base al DCA 31/14 e la sentenza del TAR Lazio n. 4699/15 nulla ha modificato a questo proposito. Peraltro la stessa dicitura, "Day Surgery Polispecialistico, è riportata nei decreti di accreditamento istituzionale definitivo di altre strutture sanitarie private: si producono come esempio i decreti di accreditamento di Villa Gioia (DCA 389/2013) e Concordia Hospital (DCA 430/2014) ambedue afferenti al gruppo delle strutture riconvertite in monospecialistiche con il Decreto n.5/2009.

3) La Casa di Cura Sant'Anna di Cassino è una casa di cura monospecialistica accreditata in via provvisoria con il Decreto n.5/2009 e definitiva ai sensi e del Decreto Commissariale 31/2014 nonché di tutte le precedenti normative riportate in motivazione nella sentenza del TAR Lazio n. 04699/2015 (tra cui DGR 1587/81, DGR 667/97, DGR 656/98, DGR 335/00, Determina Dirigenziale Regione Lazio 2057/03).

4) L'assetto della Casa di Cura è il risultato conclusivo di un processo di riconversione finalizzato alla riduzione dei posti letto in regime ordinario e alla deospedalizzazione di procedure chirurgiche da erogarsi come APA in regime ambulatoriale. A tal proposito la Regione Lazio con DCA 61/2009 recepisce quanto già fissato con la DGR 731/2005 (che consentiva l'erogazione delle prestazioni APA qualora accreditati per la branca della chirurgia ambulatoriale cod. 80) e prevedendo il mantenimento degli APA erogati prima della riconversione sulla base delle discipline di ricovero corrispondenti (anche se non più attive), l'attivazione di APA collegati a discipline attive prima della riconversione e l'attivazione di APA collegati a discipline o branche attivate con il DCA 512009. La scrivente Casa di Cura è quindi già autorizzata e accreditata, ai sensi del DCA 6112009, per l'erogazione dei seguenti APA regolarmente abilitati nel sistema di accettazione Quasias On Line:

04.43 "Liberazione del tunnel carpale"

13.41 "Intervento di cataratta con o senza impianto di lente intraoculare"

38.59.1 "Flebectomia (ministripping) di vene varicose singola o multipla dell'arto inferiore"

49.46 "Asportazione delle emorroidi"

64.0 "Circoncisione terapeutica"

69.09 "Dilatazione o raschiamento dell'utero"

86.3.6 "Asportazione chirurgica di lesione della cute non coinvolgente le strutture sottostanti per patologie benigne"

86.4.7 "Asportazione chirurgica radicale di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti e/o con importante estensione superficiale per patologie neoplastiche o altre lesioni molto estese".

Il Decreto Commissariale 1/2010 ha poi successivamente disciplinato l'erogabilità di ulteriori APA: "tenendo conto della sostanziale sovrapposibilità tra le attività di day surgery e la chirurgia ambulatoriale, si stabilisce che le strutture ospedaliere pubbliche, equiparate e private provvisoriamente accreditate che già effettuino le suddette prestazioni in regime di ricovero ordinario e/ o day hospital possono effettuare i nuovi accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA), in regime ambulatoriale, a carico del Servizio Sanitario Regionale."

La scrivente Casa di Cura è quindi già autorizzata e accreditata, ai sensi del DCA 1/2010, per l'erogazione dei seguenti APA regolarmente abilitati nel sistema di accettazione Quasias On Line:

14.75.1 "Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche"

38.59.2 "Interventi endovascolari sulle varici"

82.91 "Lisi di aderenze della mano"

Con DCA 332/2015 codesta Regione ha infine assegnato un budget aggiuntivo pari a € 71.912 finalizzato allo spostamento in regime ambulatoriale anche dei ricoveri corrispondenti ai seguenti APA:

53.00.2 "Riparazione monolaterale di ernia con innesto o protesi diretta o indiretta"

84.11 "Amputazione di dita del piede"

Con il decreto commissariale in oggetto, che approva un documento concernente "Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologici - Disciplina transitoria", codesta Regione ha dato atto che "le prestazioni A.P.A. possono essere attualmente erogate esclusivamente all'interno delle strutture, pubbliche e private, di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie, già autorizzate all'esercizio e accreditate istituzionalmente" ed ha quindi inteso regolamentare, in via transitoria a decorrere dalla data di pubblicazione del DCA 332/2015, le modalità di erogazione degli APA per le strutture che non fossero state precedentemente autorizzate

all'erogazione di prestazioni APA a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Pertanto a pag. 13 del provvedimento va aggiunta accanto alla dicitura Presidio di chirurgia ambulatoriale-Diagnostica Invasiva la dicitura "APA"

5) Pag. 14. Sorprende che la Regione sostenga che il presupposto per la erogazione degli APA sia solo il possesso dell'accreditamento di posti letto ordinari mentre le normative vigenti, anche recenti, sempre parlano di sovrapposibilità tra Day Surgery e APA. Inoltre le prestazioni APA erogate dalla scrivente Casa di Cura sono state sempre erogate nel rispetto della normativa vigente e degli accordi, recepiti con appositi decreti (DCA 5/2009 e DCA 61/2009), per la trasformazione di molte strutture per acuti polispecialistiche in monospecialistica con Day Surgery polispecialistico. Inoltre si parla di carenza di autorizzazione ed accreditamento della scrivente struttura per l'erogazione delle prestazioni di chirurgia generale in ricovero ordinario, circostanza che impedirebbe, solo per la Casa di Cura S. Anna, anche l'erogazione degli APA per i quali la scrivente Casa di Cura S. Anna è, ut supra esposto, storicamente accreditata.

Vista la palese erroneità di siffatta affermazione è sufficiente chiarire che tutti i provvedimenti autorizzatori e di accreditamento della scrivente struttura menzionano esplicitamente Chirurgia Generale, Day Surgery Polispecialistico e molte branche specialistiche chirurgiche ambulatoriali inclusa la Chirurgia Ambulatoria e Diagnostica Invasiva (cod. 80), come risulta altresì confermato da ultimo dal DCA 31/14. Pertanto si chiede la cancellazione per intero dei capoversi secondo e terzo di pag. 14.

6) Il Provvedimento citato autorizza esplicitamente la scrivente struttura all'esercizio delle prestazioni sanitarie di Hospice. Si chiede, conformemente a quanto già avvenuto in favore di altre strutture sanitarie private (ex multiis Villa dei Pini, Lab. Analisi cliniche Armando e C. s.r.l.) ai sensi dell'art. 8, comma 7, D.Lgs.502/92 a tenore del quale "nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati" di rilasciare l'accreditamento provvisorio per Hospice, vista la piena conformità della suddetta istanza al fabbisogno regionale per Hospice relativo al distretto ASL competente.

Conseguentemente, per tutti i motivi sopra esposti, si chiede con urgenza di rettificare il provvedimento in parola secondo i rilievi citati entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della presente: in assenza di tempestivi riscontri saranno adite le competenti autorità giurisdizionali per tutelare gli interessi della scrivente struttura. ”;

**VISTA** la nota prot. n. 509863 dell'11.10.2017 con la quale è stato comunicato alla Casa di Cura Sant'Anna che l'amministrazione regionale:

- 1) "Con riferimento al punto 1) della nota (del 25.7.2017), provvederà, con successivo provvedimento di modifica, a rettificare il numero dei posti letto autorizzati da n. 33 p.l. di cui n. 4 p.l. di Day Surgery a n. 33 p.l. ordinari + n. 4 p.l. di Day Surgery;
- 2) Con riferimento ai punti 2), 3), 4) e 5), si confermano in autorizzazione e accreditamento n. 4 p.l. di Day Surgery (monospecialistico). Quanto sostenuto da codesta società non è stato mai messo in discussione da questa amministrazione che trova applicazione, però, fino all'entrata in vigore del DCA n. 80/2010, non riformato, data in cui con la riorganizzazione della rete ospedaliera è stata ridefinita (correttamente) l'attività di Day Surgery, monospecialistica o polispecialistica, tenuto conto delle attività/discipline mediche autorizzate e/o accreditate alle strutture. Pertanto, una struttura autorizzata e accreditata per una sola attività/disciplina medica chirurgica, come nel caso di codesta casa di cura (chirurgia generale), non potrebbe che essere autorizzata e/o accreditata per i soli posti letto di Day Surgery di chirurgia generale (monospecialistica). Diversamente, si determinerebbero le condizioni che consentirebbero alle strutture autorizzate e accreditate per una sola disciplina medica di poter erogare in Day Surgery tutte le prestazioni mediche chirurgiche senza una specifica autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento.

Per quanto riguarda gli A.P.A. e i P.A.C. si rinvia la valutazione ad un successivo e complessivo esame degli aspetti connessi all'erogazione delle predette prestazioni.

- 3) Per quanto riguarda l'accreditamento dell'Hospice, considerato che è stata chiesta la verifica del fabbisogno e non è ancora pervenuta la relativa risposta, provvederà, con successivo provvedimento di modifica, ad includere in accreditamento anche in. 9 p.l. di Hospice + n. 36 trattamenti domiciliari. ”

ed è stato rappresentato che la configurazione della Casa di Cura sarebbe stata quella riportata nel dispositivo del presente provvedimento, a rettifica del DCA n. 280/2017;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda gli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.) questi sono stati disciplinati dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00215 del 15.6.2016 con il quale è stato

stabilito, tra l'altro, che *“Nelle more di una definitiva riorganizzazione degli A.P.A. le strutture pubbliche e private sono autorizzate a svolgere, a decorrere dalla data di adozione del DCA n. U00332/2015 e fino al 30.6.2018, le prestazioni A.P.A. per le attività già autorizzate e accreditate in ricovero ordinario e/o di day surgery, anche al fine di rispondere a criteri di efficacia, efficienza e appropriatezza delle stesse.”*;

**RILEVATO** che nel Decreto del Commissario ad Acta n. U00280 del 06/07/2017 è stata erroneamente riportata tra parentesi la dizione APA (Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali) a fianco delle branche mediche specialistiche ambulatoriali accreditate. Ragion per cui sarà eliminata in quanto trattasi di attività soggetta, in particolare, alla disciplina degli accordi contrattuali prevista dagli artt. 18 e 19 della L.R. n. 4/2003 e non a quella autorizzativa;

**DATO ATTO** che la Casa di Cura Sant'Anna di Cassino ha nel frattempo proposto ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del Decreto del Commissario ad Acta n. U00280 del 06/07/2017 per:

- 1) erronea indicazione da parte della Regione dei posti letto autorizzati e accreditati;
- 2) l'eliminazione della precisazione formulata in merito alla possibilità di erogare prestazioni di A.P.A.;
- 3) l'accreditamento dei n. 9 posti di Hospice;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0009 del 17.1.2019 concernente *“Casa di Cura Sant'Anna, gestita dalla società Casa di Cura Privata S. Anna S.r.l., sita in via K. Herold snc – 03043 Cassino (FR).”* Variazione del Direttore Sanitario;

**RITENUTO**, per quanto sopra rappresentato, di modificare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00280 del 06/07/2017 disponendo:

- per quanto riguarda l'erronea indicazione da parte della Regione dei posti letto autorizzati e accreditati, riesaminati i provvedimenti adottati nel tempo, è stato accertato l'errore e, pertanto, con il presente provvedimento si dispone che i posti letto ordinari autorizzati sono n. 33 + n. 4 posti letto di Day Surgery Monospecialistico;
- per quanto riguarda l'eliminazione della precisazione formulata in merito alla possibilità di erogare prestazioni di A.P.A., si ritiene di non accogliere l'istanza in questa fase avendo l'amministrazione regionale già disposto con il DCA n. 280/2017 di rinviare ogni valutazione e verifica in sede di attuazione del DCA n. 215/2016 e, pertanto, con il presente provvedimento si dispone l'eliminazione della dizione APA a fianco delle branche mediche specialistiche ambulatoriali accreditate e si conferma che la problematica sarà oggetto di successive valutazioni e verifiche in sede di attuazione del DCA n. 215/2016;
- per quanto riguarda l'accreditamento di ulteriori n. 9 posti di Hospice + n. 36 trattamenti domiciliari, si conferma quanto già comunicato alla Casa di Cura con nota prot. n. 509863 dell'11.10.2017, ovvero, che *“è stata chiesta la verifica del fabbisogno e non è ancora pervenuta la relativa risposta, provvederà, con successivo provvedimento di modifica, ad includere in accreditamento anche i n. 9 p.l. di Hospice + n. 36 trattamenti domiciliari.”*;
- per quanto riguarda la richiesta di accreditamento di ulteriori n. 5 posti letto di chirurgia generale l'Ufficio Autorizzazione e accreditamento provvederà al prosieguo del procedimento amministrativo dopo aver ricevuto dalla competente Area Programmazione della Rete Ospedaliera gli esiti della verifica sul fabbisogno di assistenza;

## **DECRETA**

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

Di modificare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00280 del 06/07/2017 disponendo:

- che i posti letto ordinari autorizzati alla struttura sono n. 33 + n. 4 posti letto di Day Surgery Monospecialistico;
- l'eliminazione della dizione APA a fianco delle branche mediche specialistiche ambulatoriali accreditate rinviando ogni valutazione e verifica in merito all'atto dell'attuazione del DCA n. 215/2016;
- di rinviare ad una successiva fase l'accreditamento di ulteriori n. 9 posti di Hospice + n. 36 trattamenti domiciliari allorquando la ASL competente avrà effettuato le previste verifiche;
- di rinviare ad una successiva fase l'accreditamento di ulteriori n. 5 posti letto di chirurgia generale all'orquando la competente struttura regionale avrà effettuato la verifica sul fabbisogno di assistenza.

Per gli effetti della sopra citata modifica la configurazione della Casa di Cura Sant'Anna, gestita dalla società "Casa di Cura Privata Sant'Anna S.r.l.", sita in Via K. Herold snc - Cassino (FR), alla data del presente provvedimento è la seguente:

**STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO PER ACUZIE**

**ATTIVITA' AUTORIZZATE**

**TIPOLOGIA: CHIRURGICA**

**Raggruppamento Chirurgico** per complessivi n. 37 p.l. di cui n. 4 p.l. Day Surgery articolati in una unità funzionale:

- Unità Funzionale di degenza di Chirurgia Generale: n. 33 p.l.

**DAY SURGERY Monospecialistico:** n. 4 p.l.

**REPARTO OPERATORIO:** n. 2 sale Operatorie  
n. 1 sala Chirurgica (dedicata alla chirurgia ambulatoriale)

**SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (ANCHE APERTI A PAZIENTI ESTERNI)**

- Diagnostica per immagini
- Laboratorio Generale
- Frigoemoteca
- Gestione Farmaci e Materiale Sanitario

**SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO**

- Lavanderia (in appalto esterno)
- Sterilizzazione
- Cucina (in appalto esterno)

**AMBULATORI PER VISITE SPECIALISTICHE**

- Cardiologia
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Presidio di Chirurgia ambulatoriale - Diagnostica endoscopica
- Urologia
- Otorinolaringoiatria
- Oculistica
- Ostetricia e Ginecologia
- Neurochirurgia
- Chirurgia generale
- Presidio di recupero e riabilitazione funzionale

**STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE**

**CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE – HOSPICE:** n. 9 p.l. + n. 36 trattamenti domiciliari

**ATTIVITA' ACCREDITATE**

**STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A**

## **CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO PER ACUZIE**

### **TIPOLOGIA: CHIRURGICA**

**Raggruppamento Chirurgico** per complessivi n. 32 p.l. ORD., di cui n. 4 p.l. Day Surgery articolati in una unità funzionale:

- Unità Funzionale di degenza di Chirurgia Generale: n. 28 p.l.

**DAY SURGERY Monospecialistico:** n. 4 p.l.

**REPARTO OPERATORIO:** n. 2 sale Operatorie  
n. 1 sala Chirurgica (dedicata alla chirurgia ambulatoriale)

### **SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (ANCHE APERTI A PAZIENTI ESTERNI)**

- Diagnostica per immagini
- Laboratorio Generale
- Frigoemoteca
- Gestione Farmaci e Materiale Sanitario

### **SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO**

- Lavanderia (in appalto esterno)
- Sterilizzazione
- Cucina (in appalto esterno)

### **AMBULATORI PER VISITE SPECIALISTICHE**

- Cardiologia
- Presidio di Chirurgia ambulatoriale - Diagnostica endoscopica
- Urologia
- Otorinolaringoiatria
- Oculistica
- Ostetricia e Ginecologia
- Neurochirurgia
- Chirurgia generale
- Presidio di recupero e riabilitazione funzionale

Null'altro è stato modificato rispetto a quanto disposto con il DCA n. 280/2017.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della struttura, alla ASL di Frosinone e al Comune di Cassino.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze della Regione Lazio, rimangono in capo agli enti, alle amministrazioni e agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti

e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

